



Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Palmi

INCONTRI DI STUDIO

«Le modifiche introdotte dal D.L. 83/2015»

Dott. Marcello Pollio

Pollio & Associati Genova Milano Torino




**Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di
Palmi**

**Gioia Tauro
18 – 19 settembre 2015**

Via Mascagni P. snc - 89013



IL D.L. 83/2015 HA ESTESO LA POSSIBILITA' DI INTERVENTO NELLA PROCEDURA DA PARTE DEI CREDITORI (E TERZI)



I CREDITORI (in particolari casi) POSSONO PRESENTARE PROPOSTE CONCORRENTI A QUELLA DEL DEBITORE

CRISI

SOLUZIONI DELLA CRISI DI IMPRESA PREVISTE DALLA LEGGE FALLIMENTARE



Con i nuovi artt. 163 e 163 bis L.F. (CP liq. e CP cont.) si ricerca la massimizzazione della soddisfazione dei creditori tramite la presentazione di proposte e offerte di CP in concorrenza con quella del debitore

FINALITA' DELLA RIFORMA



Maggiore tutela interessi dei creditori concorsuali



Riduzione della durata delle procedure



Migliore e tempestiva comunicazione di informazioni e documenti contabili fiscali agli organi della procedura e al P.M.



Maggiore controllo e poteri agli organi della procedura



Maggiore appeal ADR (e accordi) con intermediari finanziari



Agevolazione finanziamenti funzionali e urgenti nella fase interinale

1. Introduzione al D.L. 83/2015 (conv. L. 132/2015)

2. Le modifiche riguardanti il concordato preventivo

- *L'integrazione del contenuto "minimo" della proposta*
- *Le proposte di concordato concorrenti*
- *Le offerte concorrenti per l'acquisto di beni e azienda*
- *Le "cessioni" dei beni nel concordato preventivo*
- *L'esecuzione del concordato in presenza di proposte concorrenti*

3. Le novità in tema di accordi di ristrutturazione di debiti

- *Accordi di ristrutturazione e convenzione di moratoria*

4. Le novità in tema di "nuova finanza" e contratti "pendenti"

- *I finanziamenti nel pre concordato e nel pre accordo di ristrutturazione*
- *I contratti pendenti*

5. Le modifiche riguardanti il fallimento

- *I nuovi requisiti per la nomina a curatore fallimentare*
- *Il programma di liquidazione e le (nuove) modalità delle vendite fallimentari*
- *La chiusura del fallimento con cause pendenti e l'ultrattività degli organi fallimentari*

6. Riduzione della durata delle procedure

7. Adeguamento delle norme penali

PROCEDURE e STRUMENTI «RIFORMATI»

ADR

(art. 182 quinquies)
Finanziamenti Approvazione
(art. 182 septies)
ADR «finanziari»
(art. 182 septies)
Convenzione di moratoria

CP


(art. 160) Percentuale minima di soddisfo CP liq.
(art. 161) Contenuto domanda CP
(artt. 161, 163) Adempimenti informativi – documentali
(artt. 163, 181) Tempi procedura
(art. 163) Proposte concorrenti
(art. 163 bis) Offerte concorrenti
(artt. 165, 172, 185) Ruolo, compiti e poteri del C.G.
(art. 169) Trattazione controversie in cui è parte la procedura
(art. 169 bis) Scioglimento e sospensione contratti pendenti
(art. 175, 177, 178, 185) Valutazione, approvazione e controllo dei creditori alla proposta
(art. 182) Pubblicità vendite
(art. 182 quinquies) Finanziamenti
(art. 182 septies) Convenzione di moratoria

FALLIMENTO

(artt. 28 – 104 ter)
Requisiti nomina curatore e verifica operato
(art. 39)
Corresponsione acconti al curatore
(art. 43)
Trattazione controversie in cui è parte la procedura
(art. 64)
Acquisizione beni da revocatoria
(art. 104 ter)
Tempi, presentazione e contenuto programma di liquidazione
(art. 107)
Pubblicità vendite
(art. 118)
Chiusura fallimento
(art. 120)
Ruolo organi

IMPATTO DELLA RIFORMA

Introduzione (2)



2. Le modifiche riguardanti il concordato preventivo

MAGGIORE TUTELA PER I CREDITORI (1)

Art. 160, co. 4



Art. 160 (Presupposti per l'ammissione alla procedura): co. 4

IV. In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. La disposizione di cui al presente comma non si applica al concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis.

(*) Applicabile ai procedimenti introdotti successivamente al 21 agosto 2015

PREVISTA PERCENTUALE MINIMA DI SODDISFO NEL CP LIQ.

Garantita una percentuale minima (20%) nel caso di concordato preventivo liquidatorio.

Nessuna percentuale minima prevista nel caso di continuità aziendale.

Diventa sempre più rilevante la corretta qualificazione della natura del concordato: liquidatorio, misto, continuità (diretta, indiretta)

Possibili abusi nella qualificazione del CP?

MAGGIORE TUTELA PER I CREDITORI (2)

Art. 161, co. 2, lett. e) (*)



Art. 161 (Domanda di concordato): co. 2, lett. e)

II. Il debitore deve presentare con il ricorso:

a) (...)

e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta; **in ogni caso, la proposta deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore.**

(*) **Applicabile ai procedimenti introdotti successivamente al 21 agosto 2015**



INTEGRAZIONE DEL CONTENUTO DELLA PROPOSTA

Esplicitazione – per ogni singolo creditore – dell'utilità che la proposta di CP apporta.

L'utilità deve essere:

a) specificamente individuata

b) economicamente valutabile

L'utilità può consistere in:

(i) **utilità in denaro**: indicazione del *quantum* «promesso» nella proposta di concordato

(ii) **altra utilità**: *datio in solutum*, prosecuzione rapporti commerciali/lavoro, utilità diversa dal denaro

OBBLIGHI INFORMATIVI – DOCUMENTALI (1)

Art. 161, co. 5 (*)



Art. 161 (Domanda di concordato): co. 5

*V. La domanda di concordato è comunicata al pubblico ministero ed è pubblicata, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria. **Al pubblico ministero è trasmessa altresì copia degli atti e documenti depositati a norma del secondo e del terzo comma, nonché' copia della relazione del commissario giudiziale prevista dall'articolo 172.***

() Applicabile ai procedimenti introdotti successivamente al 21 agosto 2015*



TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI AL P.M.

Trasmissione al P.M.:

- (i) atti e documenti depositati con il ricorso;**
- (ii) relazione ex art. 172 L.F.**

OBBLIGHI INFORMATIVI – DOCUMENTALI (2)

Art. 163, co. 4 bis (*)



Art. 163 (Ammissione alla procedura e proposte concorrenti): co. 4 bis

4-bis) ordina al ricorrente di consegnare al commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie.

(*) Applicabile ai procedimenti introdotti successivamente al 21 agosto 2015



TRASMISSIONE DOCUMENTI AL C.G.

Obbligo di consegnare al C.G. - entro 7 giorni dall'ammissione al CP - copia informatica o su supporto analogico delle:

- (i) scritture contabili**
- (ii) scritture fiscali obbligatorie**

OBBLIGHI INFORMATIVI – DOCUMENTALI (3)

Art. 165, co. 5 (*)



Art. 165 (Commissario giudiziale): co. 5

*V. Il **commissario giudiziale** comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare **ai fini delle indagini preliminari in sede penale** e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni.*

() Applicabile ai procedimenti introdotti successivamente al 21 agosto 2015*



COMUNICAZIONE AL P.M. DI FATTI RILEVANTI

Il C.G. deve comunicare senza ritardo tutti i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale

MAGGIORE COMPETITIVITA' DEL CP

PROPOSTE CONCORRENTI

Art. 163



- Legittimazione dei soli creditori del debitore (no terzi)
- Escluse se il CP prevede percentuali di soddisfo «qualificate»
- Limite temporale alla presentazione della proposta concorrente
- Attestazione della proposta «concorrente»
- Limitazioni al voto da parte del creditore «concorrente»
- Adeguamento della proposta di CP

OFFERTE CONCORRENTI

Art. 163 bis



- Legittimazione di creditori e terzi
- Possibili se il CP prevede cessione d'azienda, rami d'azienda o singoli beni a un soggetto già individuato
- Previste anche in caso di affitto di azienda e di atti ex art. 167 L.F.
- Fissazione con decreto modalità e termini della procedura concorrente
- Discussione in udienza (ante adunanza creditori) delle offerte
- Adeguamento della proposta di CP

PROPOSTE CONCORRENTI (1)

Art. 163, co. 4, 5, 6, 7 (*)



Art. 163 (Ammissione alla procedura e proposte concorrenti)

IV. Uno o più creditori che, anche per effetto di acquisti successivi alla presentazione della domanda di cui all'articolo 161, rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata ai sensi dell'articolo 161, secondo comma, lettera a), possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori. Ai fini del computo della percentuale del dieci per cento, non si considerano i crediti della società che controlla la società debitrice, delle società da questa controllate e di quelle sottoposte a comune controllo. La relazione di cui al comma terzo dell'articolo 161 può essere limitata alla fattibilità del piano per gli aspetti che non siano già oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale, e può essere omessa qualora non ve ne siano.

V. Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazione di cui all'articolo 161, terzo comma, il professionista attesta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari o, nel caso di concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis, di almeno il trenta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. La proposta può prevedere l'intervento di terzi e, se il debitore ha la forma di società per azioni o a responsabilità limitata, può prevedere un aumento di capitale della società con esclusione o limitazione del diritto d'opzione.

VI. I creditori che presentano una proposta di concordato concorrente hanno diritto di voto sulla medesima solo se collocati in una autonoma classe.

VII. Qualora la proposta concorrente preveda diverse classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori ai sensi del secondo comma dell'articolo 171, deve essere sottoposta al giudizio del tribunale che verifica la correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.

(*) Applicabile ai procedimenti introdotti successivamente al 21 agosto 2015

PROPOSTE CONCORRENTI (2)



Possibili se il CP prevede percentuali di soddisfo:

- **< 40% in caso di CP liquidatorio**
- **< 30% in caso di CP con continuità**



Legittimati alla presentazione sono i creditori «qualificati»:

creditori che – anche per acquisti successivi al deposito di cui all’art. 161 – rappresentano almeno il 10% dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale

- ***Ai fini del raggiungimento della soglia del 10% è consentito acquistare crediti anche dopo la presentazione del CP***
- ***Non si computano i crediti vantati da società controllante, controllate, sottoposte a comune controllo***



Possibili se presentate non oltre 30 gg prima dell’adunanza dei creditori

PROPOSTE CONCORRENTI (3)



Attestazione della proposta concorrente ex art. 161, co. 3

- **Può essere limitata alla sola fattibilità del piano per gli aspetti non oggetto di verifica da parte del C.G.**
- **Può essere omessa se tutti gli aspetti contenuti sono già stati oggetto di verifica da parte del C.G.**

Bisognerà valutare caso per caso la necessità (e l'ampiezza) dell'attestazione in considerazione dell'entità delle modifiche apportate dal creditore concorrente.

Non è escluso che l'attestazione «concorrente» debba esprimersi sia sulla fattibilità sia sulla veridicità dei dati



La proposta può prevedere l'intervento di terzi




Il creditore concorrente vota la sua proposta solo se prevista una classe *ad hoc*



Se previste classi di creditori (*altamente probabili se il creditore concorrente vuole votare*) necessario preliminarmente controllo del tribunale sulle classi

PROPOSTE CONCORRENTI (4)

PRESENTAZIONE PROPOSTE CONCORRENTI (art. 163 L.F.)



I creditori hanno 15 gg per verificare la relazione del C.G. e presentare proposte concorrenti
L'analisi della relazione 172 L.F. è fondamentale per comprendere l'estensione dell'attestazione della proposta concorrente

OFFERTE CONCORRENTI (1)

Art. 163 bis (Offerte concorrenti)

I. Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), comprende una offerta da parte di un soggetto già individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il tribunale dispone la ricerca di interessati all'acquisto disponendo l'apertura di un procedimento competitivo a norma delle disposizioni previste dal secondo comma del presente articolo. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il debitore ha stipulato un contratto che comunque abbia la finalità del trasferimento non immediato dell'azienda, del ramo d'azienda o di specifici beni.

II. Il decreto che dispone l'apertura del procedimento competitivo stabilisce le modalità di presentazione di offerte irrevocabili, prevedendo che ne sia assicurata in ogni caso la comparabilità, i requisiti di partecipazione degli offerenti, le forme e i tempi di accesso alle informazioni rilevanti, gli eventuali limiti al loro utilizzo e le modalità con cui il commissario deve fornirle a coloro che ne fanno richiesta, la data dell'udienza per l'esame delle offerte, le modalità di svolgimento della procedura competitiva, le garanzie che devono essere prestate dagli offerenti e le forme di pubblicità del decreto. Con il medesimo decreto è in ogni caso disposta la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile ed è stabilito l'aumento minimo del corrispettivo di cui al primo comma del presente articolo che le offerte devono prevedere. L'offerta di cui al primo comma diviene irrevocabile dal momento in cui viene modificata l'offerta in conformità a quanto previsto dal decreto di cui al presente comma e viene prestata la garanzia stabilita con il medesimo decreto. Le offerte, da presentarsi in forma segreta, non sono efficaci se non conformi a quanto previsto dal decreto e, in ogni caso, quando sottoposte a condizione.

III. Le offerte sono rese pubbliche all'udienza fissata per l'esame delle stesse, alla presenza degli offerenti e di qualunque interessato. Se sono state presentate più offerte migliorative, il giudice dispone la gara tra gli offerenti. La gara può avere luogo alla stessa udienza o ad un'udienza immediatamente successiva e deve concludersi prima dell'adunanza dei creditori, anche quando il piano prevede che la vendita o l'aggiudicazione abbia luogo dopo l'omologazione. In ogni caso, con la vendita o con l'aggiudicazione, se precedente, a soggetto diverso da colui che ha presentato l'offerta di cui al primo comma, quest'ultimo è liberato dalle obbligazioni eventualmente assunte nei confronti del debitore e in suo favore il commissario dispone il rimborso delle spese e dei costi sostenuti per la formulazione dell'offerta entro il limite massimo del tre per cento del prezzo in essa indicato.

V. Il debitore deve modificare la proposta e il piano di concordato in conformità all'esito della gara.

VI. La disciplina del presente articolo si applica, in quanto compatibile, anche agli atti da autorizzare ai sensi dell'articolo 161, settimo comma, nonché all'affitto di azienda o di uno o più rami di azienda.

(*) Applicabile ai procedimenti introdotti successivamente al 27 giugno 2015

OFFERTE CONCORRENTI (2)

Art. 163 bis



Disposte dal tribunale se la proposta CP prevede il trasferimento di azienda o ramo d'azienda a soggetto già individuato dal debitore

La disciplina delle offerte concorrenti si applica anche agli atti da autorizzare ex art. 167 L.F. e all'affitto (di azienda o ramo di azienda)



Apertura procedura competitiva volta alla ricerca di acquirenti concorrenti «irrevocabili»

La procedura competitiva viene aperta con decreto del tribunale, il quale dispone:

- modalità di presentazione*
- requisiti di partecipazione*
- forme e tempi di accesso alle informazioni rilevanti (ed eventuali limiti all'utilizzo)*
- data dell'udienza per l'esame delle offerte*
- modalità di svolgimento della procedura competitiva*
- garanzie che gli offerenti devono presentare*
- pubblicità del decreto*

L'offerta concorrente approvata diviene irrevocabile

OFFERTE CONCORRENTI (3)

Art. 163 bis



Presentazione di offerte in forma segreta

- *Le offerte presentate sono rese pubbliche all'udienza fissata per le relative approvazioni*
- *In presenza di più offerte si apre una gara*



L'offerente originario (individuato dal debitore) è liberato dalle obbligazioni precedentemente assunte

Può essere disposto il rimborso delle spese e dei costi (max 3% del prezzo offerto) che l'offerente ha sostenuto per la formulazione dell'originaria offerta

ATTIVITA' DEL C.G. (1)

Art. 165, co. 3, 4 (*)



Art. 165 (Commissario giudiziale): co. 3, 4

*III. Il commissario giudiziale **fornisce ai creditori** che ne fanno richiesta, valutata la congruità della richiesta medesima e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, **le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti**, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché **ogni altra informazione rilevante** in suo possesso. In ogni caso si applica il divieto di cui all'articolo 124, comma primo, ultimo periodo.*

*IV. La disciplina di cui al terzo comma si applica **anche** in caso di richieste, da parte di creditori o di terzi, di informazioni utili **per la presentazione di offerte** ai sensi dell'articolo 163-bis.*

(*) Applicabile ai procedimenti introdotti successivamente al 21 agosto 2015



FLUSSO INFORMATIVO CON CREDITORI E TERZI «CONCORRENTI»

Comunicazione delle informazioni utili (documenti contabili, fiscali, societari, informazioni rilevanti) ai fini della presentazione di proposte (art. 163) e offerte (art. 163 bis) concorrenti

ATTIVITA' DEL C.G. (2)

Art. 172, co. 1, 2 (*)



Art. 172 (Operazioni e relazione del commissario)

I. Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno **quarantacinque** giorni prima dell'adunanza dei creditori. **Nella relazione il commissario deve illustrare le utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi.** Nello stesso termine la comunica a mezzo posta elettronica certificata a norma dell'articolo 171, secondo comma.

II. Qualora nel termine di cui al quarto comma dell'articolo 163 siano depositate proposte concorrenti, il commissario giudiziale riferisce in merito ad esse con relazione integrativa da depositare in cancelleria e comunicare ai creditori, con le modalità di cui all'articolo 171, secondo comma, almeno dieci giorni prima dell'adunanza dei creditori. La relazione integrativa contiene, di regola, una particolareggiata comparazione tra tutte le proposte depositate. **Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a quindici giorni prima dell'adunanza dei creditori.** Analoga relazione integrativa viene redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione del voto.

(...)

(*) Applicabile ai procedimenti introdotti successivamente al 21 agosto 2015

ATTIVITA' DEL C.G. (3)

ESTENZIONE DELLA RELAZIONE DEL C.G.

- *Rappresentazione delle utilità derivanti da azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie esperibili in un alternativo scenario fallimentare*
- *Anticipazione del deposito della relazione ex art. 172 L.F. (sulle cause del dissesto, condotta del debitore, proposte di concordato, garanzie offerte) ai 45 gg prima dell'adunanza dei creditori*
L'anticipazione è disposta per consentire ai creditori di presentare nel termine di legge (30 gg prima dell'adunanza) eventuali proposte concorrenti (art. 163 L.F.)
- *Se presentate proposte concorrenti, integrazione della relazione 172 L.F. da depositare almeno 10 gg prima dell'adunanza, con evidenza della comparazione tra più proposte concorrenti*

ATTIVITA' DEL C.G. (4)

Art. 185, co. 4 (*)



Art. 185 (Esecuzione del concordato): co. 4

IV. Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla suddetta proposta o ne sta ritardando il compimento, deve senza indugio riferirne al tribunale. Il tribunale, sentito il debitore, puo' attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti.

(*) Applicabile ai procedimenti introdotti successivamente al 21 agosto 2015




VERIFICA ADEMPIMENTO PROPOSTA CP

- **Denuncia al tribunale qualora il debitore non adempia alla proposta approvata**
- **Conferimento al CG dei poteri necessari all'adempimento della proposta**

ATTIVITA' DEL C.G. (3)

➔ Art. 172

ESTENSIONE DELLA RELAZIONE DEL C.G.



MODIFICHE ALLA PROPOSTA CP

Art. 172 (Operazioni e relazione del commissario): co. 2 (*)

*II. Qualora nel termine di cui al quarto comma dell'articolo 163 siano depositate proposte concorrenti, il commissario giudiziale riferisce in merito ad esse con relazione integrativa da depositare in cancelleria e comunicare ai creditori, con le modalità di cui all'articolo 171, secondo comma, almeno dieci giorni prima dell'adunanza dei creditori. La relazione integrativa contiene, di regola, una particolareggiata comparazione tra tutte le proposte depositate. **Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a quindici giorni prima dell'adunanza dei creditori.** Analoga relazione integrativa viene redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione del voto.*

Art. 175 (Discussione della proposta di concordato): co. 2 abrogato (*)

II. [...]

(*) Applicabile ai procedimenti introdotti successivamente al 21 agosto 2015



MODIFICA PROPOSTA E DISCUSSIONE

- **Eliminata la possibilità di modificare la proposta fino all'inizio delle votazioni in sede di adunanza**
- **Le proposte possono essere modificate fino a 15 gg prima dell'adunanza**
- **Prevista la possibilità per creditori e debitore di contestare ammissibilità e/o convenienza della proposta/e concorrenti**

VOTAZIONE DELLA PROPOSTA

Artt. 177 e 178

Art. 177 (Maggioranza per l'approvazione del concordato): co. 1, 4 (*)

*I. Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero delle classi. Quando sono poste al voto più proposte di concordato ai sensi dell'articolo 175, quinto comma, si considera approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parità, prevale quella del debitore o, in caso di parità fra proposte di creditori, quella presentata per prima. Quando nessuna delle proposte concorrenti poste al voto sia stata approvata con le maggioranze di cui al primo e secondo periodo del presente comma, il giudice delegato, con decreto da adottare entro trenta giorni dal termine di cui al quarto comma dell'articolo 178, rimette al voto la sola proposta che ha conseguito la maggioranza relativa dei crediti ammessi al voto, fissando il termine per la comunicazione ai creditori e il termine a partire dal quale i creditori, nei venti giorni successivi, possono far **pervenire il proprio voto** con le modalità previste dal predetto articolo. In ogni caso si applicano il primo e secondo periodo del presente comma.*

(...)

*IV. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado **la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato.***

Art. 178 (Adesione alla proposta di concordato): co. 4 (*)

*IV. I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire **lo stesso** per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. Le manifestazioni **di voto sono annotate** dal cancelliere in calce al verbale.*

(*) Applicabile ai procedimenti introdotti successivamente al 21 agosto 2015

VOTAZIONE DELLA PROPOSTA

Artt. 177 e 178



APPROVAZIONE DEL CP CON CONSENSO ESPRESSO

- ***Necessaria espressione del voto da parte della maggioranza dei creditori ammessi al voto (fino ai 20 gg successivi all'adunanza)***
- ***Se presentate più proposte viene approvata quella che consegue il maggior numero di voti. In caso di parità prevale quella del debitore (e in caso di parità di proposte concorrenti, quella presentata per prima)***
- ***Se nessuna raggiunge il quorum per l'approvazione, il G.D. fissa altra udienza per approvazione della sola proposta che ha conseguito la maggioranza relativa dei voti***
- ***Esclusi da voto società controllante, controllate e sottoposte a comune controllo (estesa disciplina già prevista nel concordato fallimentare ex art. 127, co. 6, L.F.)***

CESSIONI DI BENI

Art. 182, co. 1 (*) e 5 ()**



Art. 182 (Cessioni): co. 1, 5

*I. Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione. **In tal caso, il tribunale dispone che il liquidatore effettui la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile e fissa il termine entro cui la stessa deve essere eseguita.***

V. Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili. La cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché' delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di omologazione per gli atti a questa successivi.

(*) Applicabile decorsi 30 giorni dalla pubblicazione in GU delle specifiche tecniche previste dall'articolo 161-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

() Applicabile ai fallimenti e ai procedimenti di concordato preventivo pendenti al 27 GIUGNO 2015**



PUBBLICITA' CESSIO BONORUM CP LIQUIDATORIO

- **Estesa pubblicità prevista dal cpc (art. 490, co. 1)**
- **Estese disposizioni artt. 105 – 108 ter L.F.**
- **Prevista cancellazione diritti prelazione, trascrizioni, pignoramenti, sequestri conservativi, altri vincoli**

ESECUZIONE DEL CP (1)

Art. 185, co. 3, 4, 5, 6 (*)



Art. 185 (Esecuzione del concordato): co. 3, 4, 5, 6

III. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato presentata da uno o più creditori, qualora sia stata approvata e omologata.

IV. Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla suddetta proposta o ne sta ritardando il compimento, deve senza indugio riferirne al tribunale. Il tribunale, sentito il debitore, può attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti.

V. Il soggetto che ha presentato la proposta di concordato approvata e omologata dai creditori può denunciare al tribunale i ritardi o le omissioni da parte del debitore, mediante ricorso al tribunale notificato al debitore e al commissario giudiziale, con il quale può chiedere al tribunale di attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti.

VI. Fermo restando il disposto dell'articolo 173, il tribunale, sentiti in camera di consiglio il debitore e il commissario giudiziale, può revocare l'organo amministrativo, se si tratta di società, e nominare un amministratore giudiziario stabilendo la durata del suo incarico e attribuendogli il potere di compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla suddetta proposta, ivi inclusi, qualora tale proposta preveda un aumento del capitale sociale del debitore, la convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci avente ad oggetto la delibera di tale aumento di capitale e l'esercizio del voto nella stessa. Quando è stato nominato il liquidatore a norma dell'articolo 182, i compiti di amministratore giudiziario possono essere a lui attribuiti.

(*) Applicabile ai procedimenti introdotti successivamente al 21 agosto 2015

ESECUZIONE DEL CP (2)



CONDOTTA DEL DEBITORE POST OMOLOGA PROPOSTA CONCORRENTE

Attuazione CP

Il debitore deve adempiere alla proposta concorrente approvata

Denuncia da parte del creditore «concorrente»

Chi presenta una proposta concorrente approvata e omologata può denunciare ritardi o omissioni nella sua esecuzione

Modalità di denuncia

Ricorso al tribunale notificato al debitore e al C.G.

Effetti denuncia

Attribuzione al C.G. dei poteri necessari per provvedere alla proposta in luogo del debitore

Revoca dell'organo amministrativo e nomina di un amministratore giudiziario con attribuzione incarico e poteri

3. Le novità in tema di accordi di ristrutturazione di debiti

ACCORDO CON INTERMEDIARI FINANZIARI (1)

Art. 182 septies (Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria): co. 1, 2, 3, 4 (*)

I. Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, la disciplina di cui all'articolo 182-bis, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, è integrata dalle disposizioni contenute nei commi secondo, terzo e quarto. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari.

II. L'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis può individuare una o più categorie tra i creditori di cui al primo comma che abbiano fra loro posizione giuridica e interessi economici omogenei. In tal caso, con il ricorso di cui al primo comma di tale articolo, il debitore può chiedere che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, quando tutti i creditori della categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e i crediti delle banche e degli intermediari finanziari aderenti rappresentino il settantacinque per cento dei crediti della categoria. Una banca o un intermediario finanziario può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria. I creditori ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo sono considerati aderenti all'accordo ai fini del raggiungimento della soglia del sessanta per cento di cui al primo comma dell'articolo 182-bis.

III. Ai fini di cui al precedente comma non si tiene conto delle ipoteche giudiziali iscritte dalle banche o dagli intermediari finanziari nei novanta giorni che precedono la data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese.

IV. Il debitore, oltre agli adempimenti pubblicitari già previsti, deve notificare il ricorso e la documentazione di cui al primo comma dell'articolo 182-bis alle banche e agli intermediari finanziari ai quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo. Per costoro il termine per proporre l'opposizione di cui al quarto comma del medesimo articolo decorre dalla data della notificazione del ricorso. Il tribunale procede all'omologazione previo accertamento, avvalendosi ove occorra di un ausiliario, che le trattative si siano svolte in buona fede e che le banche e gli intermediari finanziari ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo:

- a) abbiano posizione giuridica e interessi economici omogenei rispetto a quelli delle banche e degli intermediari finanziari aderenti;
- b) abbiano ricevuto complete ed aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti, e siano stati messi in condizione di partecipare alle trattative;
- c) possano risultare soddisfatti, in base all'accordo, in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

(*) Applicabile ai procedimenti introdotti successivamente al 27 giugno 2015

ACCORDO CON INTERMEDIARI FINANZIARI (3)

Art. 182 septies



ADR CON INTERMEDIARI FINANZIARI

Requisiti

Esposizione debitoria verso banche e intermediari finanziari non inferiore al 50% dell'indebitamento complessivo

Contenuto del ADR

*Possibilità di individuare una o più categorie di creditori bancari con **POSIZIONE GIURIDICA e INTERESSI ECONOMICI OMOGENEI***

Effetti dell'ADR

*Estensione degli effetti del ADR ai creditori non aderenti **anche senza espressa richiesta da parte del debitore***

Condizioni per l'estensione degli effetti ai non aderenti

*(i) Il debitore deve notificare il ricorso e la documentazione prevista dall'art. 182 bis L.F. ai creditori che «subiscono» l'ADR (**comunicazione avvio delle trattative**)*

*(ii) I creditori aderenti rappresentano il **75% della categoria***

ACCORDO CON INTERMEDIARI FINANZIARI (4)

Art. 182 septies



ADR CON INTERMEDIARI FINANZIARI

Controllo del tribunale:

Verifica – ***avvalendosi anche di un ausiliario*** – che:

- ***le trattative si siano svolte in buona fede***
- ***i creditori non aderenti abbiano posizione giuridica e interessi economici omogenei rispetto a quelli degli aderenti***
- ***i creditori non aderenti abbiano ricevuto aggiornate informazioni sulla (i) situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore; (ii) accordo e relativi effetti***
- ***il soddisfacimento dei non aderenti non è inferiore alle alternative concretamente praticabili***

NON PREVISTA ATTESTAZIONE SPECIALE PER ADR CON INTERMEDIARI FINANZIARI

L'ATTESTAZIONE EX ART. 182 BIS DEVE ESTENDERSI ALLA VERIFICA DEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 182 SEPTIES ?

ACCORDO CON INTERMEDIARI FINANZIARI (4)

Art. 182 septies, co. 3



ADR CON INTERMEDIARI FINANZIARI

III. Ai fini di cui al precedente comma non si tiene conto delle ipoteche giudiziali iscritte dalle banche o dagli intermediari finanziari nei novanta giorni che precedono la data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese.

La previsione rileva ai soli fini del classamento nelle categorie omogenee

**Obbligatorio il classamento dei creditori interessati??
Secondo alcuni SI (Ranalli)**

Negli ADR non vi è alcun obbligo di rispetto della graduazione dei privilegi

CONVENZIONE DI MORATORIA (1)

Art. 182 septies (Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria): co. 5, 6, 7, 8 (*)

V. Quando fra l'impresa debitrice e una o più banche o intermediari finanziari viene stipulata una convenzione diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi attraverso una moratoria temporanea dei crediti nei confronti di una o più banche o intermediari finanziari e sia raggiunta la maggioranza di cui al secondo comma, la convenzione di moratoria, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, produce effetti anche nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari non aderenti se questi siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede, e un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesti l'omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici fra i creditori interessati dalla moratoria.

VI. Nel caso previsto dal comma precedente, le banche e gli intermediari finanziari non aderenti alla convenzione possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione della convenzione stipulata, accompagnata dalla relazione del professionista designato a norma dell'articolo 67, terzo comma, lettera d). La comunicazione deve essere effettuata, alternativamente, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Con l'opposizione, la banca o l'intermediario finanziario può chiedere che la convenzione non produca effetti nei suoi confronti. Il tribunale, con decreto motivato, decide sulle opposizioni, verificando la sussistenza delle condizioni di cui al comma quarto, terzo periodo. Nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello, ai sensi dell'articolo 183.

VII. In nessun caso, per effetto degli accordi e convenzioni di cui ai commi precedenti, ai creditori non aderenti possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Agli effetti del presente articolo non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.

VIII. La relazione dell'ausiliario è trasmessa a norma dell'articolo 161, quinto comma.

(*) Il comma VIII si applica ai procedimenti introdotti successivamente al 21 agosto 2015

CONVENZIONE DI MORATORIA (2)

Art. 182 septies

ESPERIBILE ALL'INTERNO DI CP O ADR

Contenuto della moratoria

*Disciplina in via provvisoria gli effetti della crisi tramite una **moratoria temporanea***

Effetti della moratoria

Estensione degli effetti della moratoria anche ai creditori non aderenti qualora si raggiunga il consenso del 75% dei creditori appartenenti alla categoria

Condizioni per l'estensione degli effetti ai non aderenti

- (i) Il debitore deve dare **comunicazione dell'avvio delle trattative***
- (ii) I creditori aderenti rappresentano il **75% della categoria***
- (iii) un professionista indipendente (art. 67, co. 3, lett. d) **attesti l'omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici fra i creditori interessati dalla moratoria***

CONVENZIONE DI MORATORIA (3)

 **NECESSARIA ATTESTAZIONE DA PARTE DI PROFESSIONISTA CON REQUISITI EX ART. 67, CO. 3, LETT. D)**

Attestazione dell'omogeneità della posizione giuridica e interessi economici dei creditori appartenenti alla categoria00

 ***Il debitore comunica ai non aderenti le stipula della convenzione tramite raccomandata o pec***

Tutela per i creditori non aderenti:

Opposizione entro 30 gg dalla comunicazione della convenzione stipulata



Disapplicazione nei confronti dell'opponente degli effetti della convenzione.

In ogni caso ai non aderenti NON possono essere imposte nuove prestazioni, concessione affidamenti, erogazione nuovi finanziamenti

N.B. La prosecuzione dei contratti di leasing non si considera «nuova prestazione»

CONVENZIONE DI MORATORIA (4)

Il creditore non aderente **NON può chiedere la disapplicazione della convenzione se:**

- 1) le trattative si sono svolte in buona fede;*
- 2) le banche e gli intermediari finanziari non aderenti hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei rispetto a quelli dei creditori finanziari aderenti della stessa categoria;*
- 3) ha ricevuto complete ed aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti;*
- 4) è stato messo in condizione di partecipare alle trattative;*
- 5) viene soddisfatto in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili*



In ogni caso ai non aderenti **NON** possono essere imposte nuove prestazioni, concessione affidamenti, erogazione nuovi finanziamenti

N.B. La prosecuzione dei contratti di leasing non si considera «nuova prestazione»

4. Le novità in tema di “nuova finanza” e contratti “pendenti”

FINANZIAMENTI "URGENTI" (1)

Art. 182 quinquies (Disposizioni in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti): co. 1, 3, 4, 6 (*)

I. Il debitore che presenta, anche ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, una domanda di ammissione al concordato preventivo o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182 bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182 bis, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, **anche prima del deposito della documentazione di cui all'articolo 161, commi secondo e terzo**, assunte se del caso sommarie informazioni, a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo 111, se un professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.

III. Il debitore che presenta una domanda di ammissione al concordato preventivo ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, anche in assenza del piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato in via d'urgenza a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo 111, funzionali a urgenti necessità relative all'esercizio dell'attività aziendale fino alla scadenza del termine fissato dal tribunale ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, o all'udienza di omologazione di cui all'articolo 182-bis, quarto comma, o alla scadenza del termine di cui all'articolo 182-bis, settimo comma. Il ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti, che il debitore non è in grado di reperire altrimenti tali finanziamenti e che, in assenza di tali finanziamenti, deriverebbe un pregiudizio imminente ed irreparabile all'azienda. Il tribunale, assunte sommarie informazioni sul piano e sulla proposta in corso di elaborazione, sentito il commissario giudiziale se nominato, e, se del caso, sentiti senza formalità i principali creditori, decide in camera di consiglio con decreto motivato, entro dieci giorni dal deposito dell'istanza di autorizzazione. La richiesta può avere ad oggetto anche il mantenimento di linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda.

IV. Il tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca **o a cedere crediti** a garanzia dei medesimi finanziamenti.

VI. Il debitore che presenta una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, può chiedere al Tribunale di essere autorizzato, in presenza dei presupposti di cui al **quinto comma del presente articolo**, a pagare crediti anche anteriori per prestazioni di beni o servizi. In tal caso i pagamenti effettuati non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67

(*) Applicabile anche ai procedimenti introdotti anteriormente al 27 giugno 2015

FINANZIAMENTI "URGENTI" (2)



Art. 182 quinquies

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE FINANZIAMENTI PREDEDUCIBILI

Momento della richiesta

- Fase interinale CP «in bianco» (art. 161, co. 6)
- ADR o «pre» ADR

Non è previsto che l'autorizzazione possa chiedersi e concedersi in pendenza di una domanda di concordato preventivo definitiva

Richiesta di autorizzazione in via d'urgenza a contrarre finanziamenti prededucibili

FUNZIONALI a URGENTI necessità dell'attività aziendale fino alla scadenza del termine concesso dal tribunale ex art. 161, co. 6 (o 182 bis, co. 4 o 182 bis, co. 7)

Contenuto del ricorso

- Destinazione dei finanziamenti
- Impossibilità per il debitore di reperire altrimenti le risorse finanziarie
- Indicazione del pregiudizio imminente e irreparabile che subirebbe l'azienda in mancanza dell'apporto finanziario (*periculum in mora*)

FINANZIAMENTI "URGENTI" (3)

Esame del tribunale:

- *Assume sommarie informazioni su piano e proposta*
- *Sente il C.G.*
- *(eventualmente) sente i principali creditori*

La decisione del tribunale viene presa in camera di consiglio entro 10 giorni dal deposito dell'istanza.

Oggetto della richiesta:

Il debitore può richiedere anche il mantenimento di linee di credito autoliquidanti in essere al deposito della domanda



*A differenza dei finanziamenti di cui al co. 1 dell'art. 182 quinquies **NON è richiesta** l'attestazione di un professionista indipendente*



*Prevista la possibilità – in aggiunta al pegno e ipoteca – di cedere crediti a garanzia dei nuovi finanziamenti
(possibile violazione della par condicio?)*

FINANZIAMENTI "URGENTI" (4)

Relazione di accompagnamento al ddl n. 3201 di conversione in legge



I finanziamenti ex art. 182 quinquies, co. 3 devono essere limitati a quanto indispensabile a «*sostenere l'attività aziendale nell'immediato, al fine di preparare l'istanza di autorizzazione del vero e proprio finanziamento interinale (presumibilmente per importi ben maggiori).*

(...)

*Il nuovo terzo comma consente al debitore di richiedere al tribunale la pronuncia di provvedimenti d'urgenza, ispirati ai first day orders previsti nel Chapter 11 statunitense, che autorizzino sin da subito il debitore, che presenti la domanda «prenotativa», a contrarre limitati finanziamenti prededucibili necessari a **sostenere l'attività aziendale per il periodo necessario per preparare l'istanza di autorizzazione del vero e proprio finanziamento interinale** (la cui funzione è invece di sostenere l'attività d'impresa durante la procedura e quindi per importi ben maggiori). Ciò alla luce del **prevedibile importo ridotto** e dell'urgenza che costituisce presupposto di tali finanziamenti, **senza che l'impresa in crisi debba presentare l'attestazione** di un professionista in merito alla funzionalità alla migliore soddisfazione dei creditori, né tanto meno il piano e la proposta di concordato».*


FINANZIAMENTI "URGENTI" NEL CP



Art. 182 quinquies

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE FINANZIAMENTI PREDEDUCIBILI NEL CP «IN BIANCO»

FASE INTERINALE
MAX. 180 GG (120 + 60 GG)



Il Tribunale ha 10 gg per assumere sommarie informazioni sul piano e proposta ed eventualmente sentire i principali creditori
Rilevante sarà il parere espresso dal C.G.

MAGGIORE CERTEZZA AI RAPPORTI PENDENTI

Art. 169 bis, co. 1, 2, 5 (*)



Art. 169 bis (Contratti pendenti)

*I. Il debitore con il ricorso di cui all'articolo 161 o successivamente può chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato con decreto motivato **sentito l'altro contraente**, assunte, ove occorra, sommarie informazioni, lo autorizzi a sciogliersi dai contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti alla data della presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta. Lo scioglimento o la sospensione del contratto hanno effetto dalla comunicazione del provvedimento autorizzativo all'altro contraente.*

*II. In tali casi, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato, **ferma restando la prededuzione del credito conseguente ad eventuali prestazioni eseguite legalmente e in conformità agli accordi o agli usi negoziali, dopo la pubblicazione della domanda ai sensi dell'articolo 161.***

(...)

*V. In caso di scioglimento del **contratto di locazione finanziaria**, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare al debitore l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale. La somma versata al debitore a norma del periodo precedente è acquisita alla procedura. Il concedente ha diritto di far valere verso il debitore un credito determinato nella differenza tra il credito vantato alla data del deposito della domanda e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato.*

(*) Si applicano alle istanze di scioglimento depositate successivamente alla data del 27 giugno 2015

MAGGIORE CERTEZZA AI RAPPORTI PENDENTI



Art. 169 bis

OBBLIGO DI «CONTRADDITTORIO»

SCIoglimento

- *Richiesto dal debitore*
- *Nel ricorso ex art. 161 (anche «in bianco») o successivamente al deposito*
- *Obbligo di chiamata in causa dell'altra parte contrattuale*
- *(possibilità) assunzione di sommarie informazioni*
- *Precisato trattamento contratti di leasing*

SOSPENSIONE

- *Richiesto dal debitore*
- *Nel ricorso ex art. 161 (anche «in bianco») o successivamente al deposito*
- *Periodo max 120 gg (60 gg + proroga 60 gg)*

Sia lo scioglimento sia la sospensione hanno effetto dalla comunicazione (da parte del debitore in CP) del provvedimento autorizzativo all'altro contraente

Precisata la prededuzione per i crediti sorti post pubblicazione domanda CP al R.I.

MAGGIORE CERTEZZA AI RAPPORTI PENDENTI

Art. 169 bis, co. 5



SCIoglimento CONTRATTO DI LEASING

Estesa la disciplina prevista dall'art. 72 quater L.F. (disciplina fallimento dell'utilizzatore) al debitore che presenta proposta CP

Fattispecie prospettabili a seguito dello scioglimento

A) Residuo POSITIVO post allocazione del bene

Il concedente deve versare (l'eventuale) differenza positiva al debitore, il quale deve mettere il ricavato a disposizione della procedura

B) Residuo NEGATIVO post allocazione del bene

Il credito del concedente viene trattato come credito anteriore alla procedura

5. Le modifiche riguardanti il fallimento

NOMINA DEL CURATORE (1)

Art. 28, co. 2, 3, 4 (*)



Art. 28 (Requisiti per la nomina a curatore): co. 2, 3, 4

II. Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa [...], nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento.

*III. Il curatore è nominato **tenuto conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33, quinto comma.***

*IV. E' istituito presso il Ministero della giustizia un **registro nazionale** nel quale confluiscono i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali. Nel registro vengono altresì annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. Il registro è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico.*

(*) Le modifiche ai co. 2 e 3 si applicano ai fallimenti dichiarati successivamente al 27 giugno 2015; il nuovo comma 4 entra in vigore decorsi 60 giorni dalla pubblicazione sul sito internet del min. giustizia delle specifiche tecniche da adottarsi entro 6 mesi dal 27 giugno 2015.

NOMINA DEL CURATORE (2)



Art. 28, co. 3 e 4

INDIPENDENZA DEL CURATORE

Eliminazione, tra le cause ostative all'accettazione della carica, del riferimento temporale nel quale il curatore ha concorso al dissesto dell'impresa

Chi ha concorso al dissesto dell'impresa NON potrà mai essere nominato curatore

REQUISITI PROFESSIONALI

Assegnata rilevanza al rispetto delle scadenze previste per i rapporti riepilogativi (semestrali) in merito alle (i) attività svolte e (ii) conto della gestione

CONTROLLO DURATA PROCEDURE



Art. 28, co. 5

VERIFICA ANDAMENTO PROCEDURE

Istituzione del registro nazionale contenente informazioni sulle procedure (nomina curatore, C.G., liquidatori giudiziali; provvedimenti chiusura fallimento e omologazione CP; ammontare attivo e passivo procedure chiuse)



Art. 104 ter, co. 1 e 10

RISPETTO TEMPISTICHE PROCEDURA

Considerata giusta causa di revoca dell'incarico di curatore il mancato rispetto dei:

- a) 180 gg per la presentazione del programma di liquidazione***
- b) termini previsti per l'attuazione del programma di liquidazione***

COMPENSO DEL CURATORE

Art. 39, co. 3 (*)



Art. 39 (Compenso del curatore): co. 3

*III. Se nell'incarico si sono succeduti più curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti. **Salvo che non ricorrano giustificati motivi, ogni acconto liquidato dal tribunale deve essere preceduto dalla presentazione di un progetto di ripartizione parziale.***

(*) Applicabile ai procedimenti introdotti successivamente al 21 agosto 2015



CORRESPONSIONE ACCONTI

Gli acconti liquidati dal tribunale devono essere preceduti da un progetto di riparto parziale

REVOCATORIA

Art. 64, co. 2 (*)



Art. 64 (Atti a titolo gratuito): co. 2

*II. I beni oggetto degli atti di cui al primo comma sono acquisiti al patrimonio del fallimento mediante **trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento**. Nel caso di cui al presente articolo ogni interessato può proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell'articolo 36.*

(*) Applicabile ai procedimenti introdotti successivamente al 21 agosto 2015



PUBBLICITA' REVOCATORIA ATTI GRATUITI

Prevista la trascrizione della sentenza di fallimento sui beni acquisiti alla procedura

PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE (1)

Art. 104 ter, co. 1, 2, 3, 4, 10 (*)



Art. 104 ter (Programma di liquidazione): co. 1, 2, 3, 4 10

I. Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario **e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento**, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori. **Il mancato rispetto del termine di centottanta giorni di cui al primo periodo senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore.**

II. Il programma costituisce l'atto di pianificazione e di indirizzo in ordine alle modalità e ai termini previsti per la realizzazione dell'attivo, e deve specificare:

a) (...)

f) il termine entro il quale sarà completata la liquidazione dell'attivo.

III. Il termine di cui alla lettera f) del precedente comma non può eccedere due anni dal deposito della sentenza di fallimento. Nel caso in cui, limitatamente a determinati cespiti dell'attivo, il curatore ritenga necessario un termine maggiore, egli è tenuto a motivare specificamente in ordine alle ragioni che giustificano tale maggior termine.

IV. Il curatore, **fermo restando quanto disposto dall'articolo 107**, può essere autorizzato dal giudice delegato ad affidare ad altri professionisti **o società specializzate** alcune incombenze della procedura di liquidazione dell'attivo.

(...)

X. Il mancato rispetto dei termini previsti dal programma di liquidazione senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore.

(*) Si applicano ai fallimenti dichiarati successivamente al 27 giugno 2015

PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE (2)



Art. 104 ter, co. 2 e 3

DURATA DELLA LIQUIDAZIONE FALLIMENTARE

- *Il programma deve esplicitare il termine entro il quale verrà completata la liquidazione dell'attivo*
- *La durata massima della liquidazione non può eccedere due anni, decorrenti dal deposito della sentenza di fallimento*



I beni per la cui alienazione è necessario un periodo superiore ai due anni devono essere specificamente indicati e il curatore deve giustificare i motivi del maggior termine previsto

LIQUIDAZIONE ATTIVO (1)

Art. 107, co. 1 (*)



Art. 107 (Modalità delle vendite): co. 1

*I. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. **Le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo e 587, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile. In ogni caso, al fine di assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, il curatore effettua la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile, almeno trenta giorni prima dell'inizio della procedura competitiva.***

**(*) Anche ai fallimenti e ai procedimenti di concordato preventivo pendenti 27 giugno 2015, fatta eccezione per quella che riguarda l'introduzione dell'ultimo periodo, la quale si applica decorsi 30 gg dalla pubblicazione in GU delle specifiche tecniche previste dall'articolo 161-
quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.**

LIQUIDAZIONE ATTIVO (2)



Art. 104 ter, co. 4

PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE

Il curatore può affidarsi a società specializzate



Art. 107, co. 1

MODALITA' DI VENDITA

- *Il versamento del corrispettivo può avvenire ratealmente*
- *Estese disposizione del cpc (art. 569, co. 3; 574, co. 1; 587, co. 1; 490, co. 1)*

CHIUSURA DEL FALLIMENTO

Art. 118 (Casi di chiusura): co. 2 (*)

*II. Nei casi di chiusura di cui ai numeri 3 e 4), ove si tratti di fallimento di società il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese. La chiusura della procedura di fallimento della società nei casi di cui ai numeri 1) e 2) determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell'articolo 147, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di fallimento come imprenditore individuale. **La chiusura della procedura di fallimento nel caso di cui al n. 3) non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 43. In deroga all'articolo 35, anche le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato. Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, nonché le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto previsto dall'articolo 117, comma secondo. Dopo la chiusura della procedura di fallimento, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 119. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura del fallimento. Qualora alla conclusione dei giudizi pendenti consegua, per effetto di riparti, il venir meno dell'impedimento all'esdebitazione di cui al comma secondo dell'articolo 142, il debitore può chiedere l'esdebitazione nell'anno successivo al riparto che lo ha determinato.***

Art. 120 (Effetti della chiusura): co. 5 (*)

V. Nell'ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, terzo periodo e seguenti, il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto. In nessun caso i creditori possono agire su quanto e' oggetto dei giudizi medesimi.

(*) Applicabile a decorrere dal del 21 agosto 2015

CHIUSURA DEL FALLIMENTO



Art. 118, co. 2

AGEVOLAZIONE CHIUSURA PROCEDURA

Prevista possibilità di chiudere il fallimento anche in pendenza di giudizi



Le somme relative ai procedimenti pendenti sono trattenute dal curatore e verranno ripartite tra i creditori

- *Il conseguimento di (eventuali) sopravvenienze attive non comporta la riapertura del fallimento.*
- *Definito il giudizio il debitore può chiedere l'esdebitazione*



Art. 120, co. 5

RUOLO ORGANI PROCEDURA

Se pendono giudizi e si chiude il fallimento, il G.D. e il curatore proseguono nel loro ruolo per ciò che attiene al giudizio in corso

6. Riduzione della durata delle procedure

DURATA PROCEDURE CONCORSUALI (1)

Art. 43 (Rapporti processuali): co. 4 (*)

IV. Le controversie in cui è parte un fallimento sono trattate con priorità. Il capo dell'ufficio trasmette annualmente al presidente della corte di appello i dati relativi al numero di procedimenti in cui è parte un fallimento e alla loro durata, nonché le disposizioni adottate per la finalità di cui al periodo precedente. Il presidente della corte di appello ne dà atto nella relazione sull'amministrazione della giustizia.

Art. 169 (Norme applicabili): co. 2 (*)

II. Si applica l'articolo 43, quarto comma, sostituendo al fallimento l'impresa ammessa al concordato preventivo.

(*) Applicabile a decorrere dal 21 agosto 2015



Artt. 43 e 169

PRIORITA' ALLE CONTROVERSIE IN CUI E' PARTE UNA PROCEDURA

- **Assegnata priorità ai procedimenti in cui è parte un fallimento o una società in concordato preventivo**
- **Previsto meccanismo di rendicontazione (presso corte di appello) per monitorare andamento processi**

DURATA PROCEDURE CONCORDATARIE (2)

Art. 104 ter, co. 1 e 3 (*)



Art. 104 ter (Programma di liquidazione): co. 1 e 3

I. Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario **e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento**, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori. **Il mancato rispetto del termine di centottanta giorni di cui al primo periodo senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore.**

II. Il programma costituisce l'atto di pianificazione e di indirizzo in ordine alle modalità e ai termini previsti per la realizzazione dell'attivo, e deve specificare:

a) (...)

f) il termine entro il quale sarà completata la liquidazione dell'attivo.

III. Il termine di cui alla lettera f) del precedente comma non può eccedere due anni dal deposito della sentenza di fallimento. Nel caso in cui, limitatamente a determinati cespiti dell'attivo, il curatore ritenga necessario un termine maggiore, egli è tenuto a motivare specificamente in ordine alle ragioni che giustificano tale maggior termine.

(*) Si applicano ai fallimenti dichiarati successivamente al 27 giugno 2015



TERMINE MASSIMO PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA LIQUIDAZIONE

Il curatore deve predisporre il programma di liquidazione NON oltre 180 giorni dalla sentenza di dichiarazione di fallimento.

La liquidazione dell'attivo non deve eccedere i due anni.

DURATA PROCEDURE CONCORSUALI (3)

Art. 163, co. 2, n. 2 (*)



Art. 163 (Ammissione alla procedura e proposte concorrenti)

II. Con il provvedimento di cui al primo comma, il tribunale:

1) (...)

*2) ordina la convocazione dei creditori non oltre **centoventi** giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai creditori;*

(*) Applicabile ai procedimenti introdotti successivamente al 21 agosto 2015



FISSAZIONE UDIENZA DEI CREDITORI

Il tribunale nel decreto di ammissione fissa l'udienza dei creditori non oltre 120 gg dalla data del provvedimento

DURATA PROCEDURE CONCORSUALI (4)

Art. 181, co. 1 (*)



Art. 181 (Chiusura della procedura)

*I. La procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai sensi dell'articolo 180. L'omologazione deve intervenire nel termine di **nove** mesi dalla presentazione del ricorso ai sensi dell' articolo 161; il termine può essere prorogato per una sola volta dal tribunale di sessanta giorni.*

(*) Applicabile ai procedimenti introdotti successivamente al 21 agosto 2015



TERMINE MASSIMO CHIUSURA PROCEDURA

L'omologazione del CP deve avvenire nel termine di 9 mesi dalla presentazione del ricorso

7. Adeguamento delle norme penali

NORME PENALI (1)

Art. 236, co. 1 e 3 (*)



Art. 236 (Concordato preventivo e, accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, e convenzione di moratoria): co. 1 e 3

I. È punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo o di ottenere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o il consenso degli intermediari finanziari alla sottoscrizione della convenzione di moratoria, si sia attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti.

(...)

III. Nel caso di accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o di convenzione di moratoria, si applicano le disposizioni previste dal secondo comma, numeri 1), 2) e 4).

(*) Entrata in vigore dal 27 giugno 2015



CONDOTTA ILLECITA DEL DEBITORE

Estensione delle disposizioni dell'art. 236 al ADR con intermediari finanziari e convenzione moratoria (art. 182 septies)

NORME PENALI

Art. 236 bis, co. 1 (*)



Art. 236 bis (Falso in attestazioni e relazioni): co. 1

I. Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies, **182-septies** e 186-bis espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.

(...)

(*) Entrata in vigore dal 27 giugno 2015



FALSO IN ATTESTAZIONI


Estensione delle disposizione dell'art. 236 bis alle attestazioni di convenzione di moratoria.

Conclusioni


CONSIDERAZIONI CRITICHE



Assenza di attestazione per finanziamenti urgenti ex art. 182 quinquies, co. 3




Estensione effetti ADR finanziario ai non aderenti



Effettiva conoscenza delle trattative da parte dei creditori di ADR finanziario non aderenti



Liquidazione dell'attivo fallimentare in due anni dal deposito della sentenza di fallimento (il mancato rispetto integra giusta causa di revoca del curatore!)



Obbligo di formazione di classi nel ADR finanziario??



Tempistiche integrazione della relazione 172 L.F.



Possibili abusi nella qualificazione del CP

CONSIDERAZIONI CRITICHE



Individuazione dell'indebitamento complessivo ai fini del ADR finanziario (): rientrano le passività contestate??*



Mancanza di attestazione su posizioni giuridiche e interessi dei creditori nel ADR finanziario, solo in convenzione??



Come valutare l'omogeneità delle posizioni giuridiche e interessi economici ADR finanziari??

Grazie per l'attenzione

Dott. Marcello Pollio
m.pollio@pollioeassociati.it

Genova

Via XII ottobre 28 R
(Torre S. Camillo)

Milano

Via S. Paolo 7

Torino

Via Brecherasio 7

Per contatti :

t +39 010 589081

f +39 010 589306